

ABBREVIAZIONI

CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
DC	<i>Dignitas Connubii</i>
MIDI	<i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
MIMI	<i>Mitis et Misericors Iesus</i>
NRRT	<i>Normae Romanae Rotae Tribunalis</i>
PEC	<i>Posta Elettronica Certificata</i>
RP	<i>Regole Procedurali</i>
SRCEi	<i>Schema di Regolamento CEI per i Tribunali Ecclesiastici in materia di Nullità Matrimoniale</i>
TEIE	<i>Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo</i>
RA	<i>Regolamento Amministrativo</i>

Titolo I

COSTITUZIONE, COMPETENZA E DIREZIONE

Art. 1

Il Tribunale

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo, costituito a norma del can. 1423 del Codice di Diritto Canonico, con Decreto del 27 giugno 2022 [Prot. N. 1/2022/TEIE], per la trattazione in primo grado delle cause di nullità di matrimonio, ha giurisdizione sulle seguenti Arcidiocesi e Diocesi di Sicilia: Catania, Acireale e Caltagirone. Il TEIE ha avuto l'approvazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto del 15 luglio 2022 [Prot. N. 4246/1/22SAT].

§ 2. Il TEIE esercita la propria competenza ai sensi del can. 1672 del CIC.

§ 3. Ferma restando la competenza concorrente del Tribunale Apostolico della Rota Romana, di cui al can. 1444, la sede di Appello del TEIE, per le cause trattate con rito ordinario, è il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Siracusano.

§ 4. Per le cause giudicate dal Vescovo competente col *processus brevior*, l'appello è regolato ai sensi del can. 1687 § 3.

§ 5. L'alta direzione del TEIE è affidata collegialmente ai Vescovi delle Diocesi che vi aderiscono, i quali procederanno nelle loro determinazioni a norma del can. 119.

§ 6. Qualora una Diocesi dovesse distaccarsi dal Tribunale Interdiocesano per costituire un proprio Tribunale, oltre alle norme canoniche, incluse quelle della CEI, dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 4 §§ 2 e 3 e dall'art. 10 del Regolamento Amministrativo del TEIE, approvato dai Vescovi il 18 luglio 2022 [Prot. 7/2022/TEIE].

Art. 2

Uffici periferici

§ 1. Al fine di garantire il principio di prossimità tra le Parti e il Giudice, presso le singole Diocesi che costituiscono il TEIE possono essere istituiti degli Uffici periferici per l'espletamento della sola fase istruttoria del processo.

§ 2. Detti Uffici fanno parte dell'unico Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo, da cui dipendono pienamente.

§ 3. Gli Uffici periferici hanno sede presso i locali messi a disposizione a titolo gratuito dal Vescovo delle singole Diocesi.

§ 4. La responsabilità della gestione e del coordinamento dell'Ufficio è affidata ai Giudici che operano in esso.

§ 5. Negli Uffici periferici non dovrà esserci un archivio stabile dei procedimenti di nullità matrimoniale. Conclusa la fase istruttoria, tutti gli Atti dovranno pervenire in originale, nel più breve tempo possibile, presso la Cancelleria del TEIE.

§ 6. Le spese di cancelleria e i beni strumentali necessari per lo svolgimento del processo sono a carico e a cura dell'amministrazione del TEIE.

Art. 3

Il Moderatore

§ 1. Il Moderatore del Tribunale è eletto tra i Vescovi delle Diocesi che aderiscono al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.

§ 2. Il Moderatore rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato.

§ 3. Nel caso di impedimento o di assenza del Moderatore, o qualora l'ufficio resti vacante, è il Vescovo più anziano per nomina a farne le veci, fino alla nomina del nuovo Moderatore.

§ 4. Per diritto comune e in forza del presente Regolamento (can. 1423), spetta al Moderatore:

- a) vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale;
- b) presentare ai Vescovi una relazione annuale sulla situazione del Tribunale, corredata eventualmente da osservazioni e proposte, nonché il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo redatti secondo il modello predisposto dalla Presidenza della CEI;
- c) trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, i dati relativi alle cause terminate nell'anno precedente, unitamente al documentato rendiconto economico e bilancio preventivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 delle Norme CEI, del 7 giugno 2018;
- d) decidere se una causa debba essere trattata da un Giudice unico chierico, a norma del can. 1673 § 4;
- e) decidere se si debba elevare il Collegio giudicante da tre a cinque Giudici, ai sensi del can. 1425 § 2;
- f) pronunciarsi in ordine alla ricsuzione del Vicario Giudiziale, a norma del can. 1449 § 2;
- g) decidere i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Giudici, degli altri Ministri del Tribunale, ai sensi dell'art. 75 della *Dignitas Connubii*, nonché nei confronti degli Avvocati e dei Procuratori, a norma dell'art. 111 DC;
- h) promulgare con decreto le nomine e le altre decisioni assunte collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE;
- i) nominare i titolari di quegli uffici la cui provvisione è espressamente a lui demandata dal presente Regolamento e ammettere all'Albo del TEIE, per l'esercizio delle rispettive funzioni, gli Avvocati, i Procuratori e i Periti, a norma del presente Regolamento;

- j) per giusta causa, può dispensare dalle norme del presente Regolamento che non siano stabilite *ad validitatem* o la cui dispensa non sia riservata alla Santa Sede (can. 87).

Titolo II

I GIUDICI E GLI ALTRI OPERATORI DEL TRIBUNALE

Art. 4

Il Vicario Giudiziale

§ 1. Il Vicario Giudiziale è nominato collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE (art. 34 DC), tra i Giudici in possesso dei requisiti di cui al can. 1420 § 4 e all'art. 42 del DC, rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato.

§ 2. Il Vicario Giudiziale può essere rimosso dallo stesso *Coetus Episcoporum*, che lo ha nominato, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).

§ 3. Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario Giudiziale, d'intesa con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace.

§ 4. Spetta al Vicario Giudiziale:

- a) ammettere il libello e designare il Difensore del Vincolo; nei casi di reiezione del libello si dà ricorso al Tribunale di Appello nei termini utili di giorni dieci, a norma del can. 1505 § 4 e dell'art. 124 della DC;
- b) se il libello è respinto per vizi che possono essere emendati, questi debbono essere indicati nel decreto di reiezione, e l'attore deve essere invitato a presentare un nuovo libello redatto correttamente (cfr. can. 1505, § 3 e art. 123 della DC).
- c) determinare con proprio decreto la formula del dubbio e stabilire se la causa debba trattarsi con il processo ordinario, oppure se ricorrano i presupposti per la trattazione con il *processus brevior* a norma dei cann. 1683-1687;
- d) costituire i turni giudicanti secondo le indicazioni del can. 1425 § 3 e sostituire i Giudici a norma del can. 1425 § 5;
- e) designare *ad actum* l'eventuale Difensore del Vincolo sostituto;
- f) designare i Notai di causa;
- g) presiedere i Collegi giudicanti, oppure designare un altro Giudice chierico per tale compito a norma del diritto (cfr. can. 1426 § 2; art. 46 § 1 DC);
- h) favorire la formazione permanente dei Ministri e degli altri Operatori del Tribunale;
- i) vigilare sul corretto adempimento dei compiti assegnati a quanti operano, a qualunque titolo, nel Tribunale;
- j) curare l'amministrazione ordinaria del Tribunale secondo le indicazioni del Moderatore, a norma del diritto comune e proprio;

- k) predisporre la Relazione annuale sull'attività, anche amministrativa, del Tribunale da presentare al Moderatore;
- l) collaborare con il Moderatore nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale, verificando l'idoneità, il possesso dei titoli di studio e la competenza di coloro che vengono chiamati a ricoprire incarichi presso il Tribunale.

Art. 5

I Vicari Giudiziali aggiunti

- § 1. Al Vicario Giudiziale possono essere dati dei Vicari Giudiziali aggiunti (can. 1420 § 2).
- § 2. I Vicari Giudiziali aggiunti sono nominati collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE (art. 34 DC), tra i Giudici in possesso dei requisiti di cui al can. 1420 § 4 e all'art. 42 DC; rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
- § 3. I Vicari Giudiziali aggiunti possono essere rimossi dallo stesso *Coetus Episcoporum* che li ha nominati, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).
- § 4. I Vicari Giudiziali aggiunti collaborano con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nel presiedere i collegi giudicanti.
- § 5. In caso di assenza o d'impedimento del Vicario Giudiziale lo sostituisce il Vicario Giudiziale aggiunto più anziano per nomina.

Art. 6

I Giudici

- § 1. I Giudici sono nominati collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE (art. 34 DC) tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1421 e all'art. 43 DC; rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
- § 2. I Giudici possono essere rimossi dal *Coetus Episcoporum*, che li ha nominati, per una causa legittima e grave (cfr. can. 1422, art. 44 DC).
- § 3. Ordinariamente, non possono essere assunti più di due laici per l'ufficio di Giudice e la loro prima nomina non può superare i dodici mesi.
- § 4. Ferma restando la possibilità di affidare il giudizio di una causa ad un Giudice unico chierico, di norma le cause siano affidate ad un Collegio di tre Giudici, dei quali almeno il Preside sia chierico (cfr. can. 1673 §§ 3-4 e art. 46 § 1 DC).
- § 5. L'assunzione dell'ufficio di Giudice presso il TEIE, in qualunque sua funzione (cfr. art. 155 § 2 della DC), è incompatibile con l'esercizio di qualunque altro ufficio giudiziario o con le funzioni di Procuratore e Avvocato, svolti, sia stabilmente sia *ad causam*, presso lo stesso Tribunale Ecclesiastico (art. 36 §§ 2-3 DC).

§ 6. A tutti i Giudici, non esclusi il Vicario Giudiziale e i Vicari Giudiziali Aggiunti, è fatto divieto di svolgere le funzioni di Procuratore o di Avvocato, in ogni Tribunale collegato al TEIE in ragione dell'appello (art. 36 § 1 DC), nonché negli altri Tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia (cfr. art. 6 RP del MIDI).

§ 7. I Giudici, non esclusi il Vicario Giudiziale e i Vicari Giudiziali aggiunti, cessano dal loro ufficio al compimento del 75° anno di età; in singoli casi il *Coetus Episcoporum* del TEIE può consentire la prosecuzione del loro ufficio, o il rinnovo della nomina, anche oltre il limite di età, tenuto conto delle loro condizioni di salute e dei bisogni del Tribunale (cfr. art. 4 NRRT).

Art. 7

Gli Uditori

§ 1. Il Moderatore può approvare per l'incarico di Uditore quei fedeli, chierici o laici, che si distinguono per buoni costumi, prudenza e dottrina (can. 1428 § 2, art. 50 § 2 DC).

§ 2. Il Preside del Collegio, per svolgere l'istruttoria della causa, può nominare un Uditore scegliendolo tra i Giudici del Tribunale e, qualora risultasse utile e necessario, lo può scegliere tra quelli approvati a tale compito dal Moderatore (can. 1428 § 1 e art. 50 § 1 DC).

§ 3. L'Uditore può essere esonerato dal Giudice che lo ha designato per l'istruzione della causa e può essere rimosso dal Moderatore (art. 50 § 4 DC).

§ 4. All'Uditore si applica quanto previsto per i Giudici nell'art. 6 §§ 5 e 6.

Art. 8

Gli Assessori

§ 1. Il Moderatore può approvare per il compito di Assessore quei fedeli di vita specchiata, chierici o laici, esperti in scienze giuridiche o umane, per adempiere quanto previsto dai cann. 1673 § 4 e 1685.

§ 2. I Vescovi delle Diocesi che aderiscono al TEIE possono presentare al Moderatore dei fedeli idonei a svolgere il compito di Assessore.

§ 3. Nel caso in cui la causa viene affidata al giudizio di un Giudice unico chierico, questi può associarsi due Assessori che lo assistono nell'assumere la decisione (can. 1673 § 4).

§ 4. Nel caso di *processus brevior*, il Vicario Giudiziale, nello stesso decreto di fissazione della formula del dubbio, nomina un Assessore, preferibilmente tra i Ministri e gli Operatori del TEIE, con il compito di assistere il Vescovo nell'assumere la decisione (can. 1685).

Art. 9

I Difensori del Vincolo

§ 1. I Difensori del Vincolo sono nominati collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1435 (cfr. art. 54 DC); qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare i dodici mesi.

§ 2. Qualora il Difensore del Vincolo, inizialmente incaricato della causa, risultasse successivamente impedito di svolgere il proprio compito, o non lo avesse svolto diligentemente, il Vicario Giudiziale lo sostituisca scegliendolo tra quelli nominati a tale ufficio, a norma dell'art. 53 §§ 2 e 4 e dell'art. 55 della DC.

§ 3. Per singole cause, ove si rendesse necessario, il Vicario Giudiziale potrà incaricare un altro a svolgere la funzione di Difensore del Vincolo (cfr. art. 53 § 2), purché abbia le qualità richieste dall'art. 54 DC.

§ 5. Fermo restando il can. 1436 § 1 (art. 53 § 3 DC), l'assunzione dell'ufficio di Difensore del Vincolo presso il TEIE è incompatibile con altri uffici, nonché con le funzioni di Procuratore e Avvocato, presso lo stesso Tribunale o altro Tribunale ecclesiastico collegato con il TEIE in ragione dell'Appello (art. 36 §§ 1-3 DC).

§ 6. Il Difensore del Vincolo in nessun caso può svolgere consulenze preliminari nelle cause, non potendosi esprimere a favore della nullità del matrimonio.

§ 7. I Difensori del Vincolo, per un giusto motivo, possono essere rimossi dal *Coetus Episcoporum* dal quale sono stati nominati (can. 1436 § 2, art. 53 § 4 DC).

Art. 10

Il Promotore di Giustizia

§ 1. Il Promotore di Giustizia è nominato collegialmente dai Vescovi che aderiscono al TEIE tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al can. 1435 (cfr. art. 54 DC); qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare dodici mesi.

§ 2. Spetta al Promotore di Giustizia impugnare il matrimonio a norma del can. 1674 § 1 n. 2 e tutelare la legge processuale (cfr. can. 1430).

§ 3. La stessa persona può esercitare l'ufficio di Difensore del Vincolo e quello di Promotore di Giustizia, ma non nella stessa causa (can. 1436 § 1 e art. 53 § 3 DC), e ciò valga in qualunque fase e grado del procedimento.

§ 4. L'ufficio di Promotore di Giustizia è incompatibile con le funzioni di Procuratore e Avvocato svolti, sia stabilmente sia *ad causam*, sia direttamente che per interposta persona, presso lo stesso o altro Tribunale collegato con il TEIE in ragione dell'Appello (art. 36 § 3 DC).

§ 5. Qualora il Promotore di Giustizia fosse impedito o negligente oppure la sua funzione fosse incompatibile in un caso specifico, il Vicario Giudiziale potrà incaricare un altro a svolgere tale compito, purché abbia le qualità richieste dall'art. 54 DC.

§ 6. Il Promotore di Giustizia, per un giusto motivo, può essere rimosso dal *Coetus Episcoporum* che lo ha nominato (can. 1436, art. 53 § 4 DC).

Art. 11

Il Cancelliere

§ 1. Il Cancelliere è nominato dal Moderatore, sentiti i Vescovi e il Vicario Giudiziale, rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato; qualora sia un laico, la prima nomina non può superare i dodici mesi.

§ 2. L'ufficio di Cancelliere è incompatibile con qualsiasi altro ufficio, nonché con l'esercizio delle funzioni di Procuratore e Avvocato presso lo stesso o altro Tribunale collegato in ragione dell'Appello.

§ 3. Oltre a quanto stabilito dal diritto comune e speciale (cann. 482 § 1 e 484; art. 61 §§ 1-2 DC), sono compiti del Cancelliere:

- a) coordinare l'attività della Cancelleria e collaborare con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del Tribunale;
- b) provvedere che si iscrivano al protocollo tutti gli Atti che giungono in Tribunale;
- c) organizzare e curare l'archivio del Tribunale;
- d) fermo restando il can. 1677 § 1 n. 2, autorizzare, su mandato del Vicario Giudiziale, la consultazione dell'archivio del Tribunale e rilasciare atti e documenti relativi al Tribunale, facendo fede con la propria firma dell'autenticità degli stessi;
- e) rilasciare copia degli Atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo su mandato del Giudice della causa o del Vicario Giudiziale (can. 1475 § 2).

§ 4. In caso di assenza o di impedimento del Cancelliere ne farà le veci il Notaio più anziano per nomina e, in caso di uguale anzianità di nomina, il più anziano per età.

§ 5. Il Cancelliere può essere rimosso liberamente dal Moderatore (can. 485 e art. 64 DC).

Art. 12

I Notai stabili

§ 1. Il Notaio stabile è nominato dal Moderatore, rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato; qualora sia un laico, la prima nomina non può superare i dodici mesi.

§ 2. L'ufficio di Notaio è incompatibile con qualsiasi altro ufficio, nonché con l'esercizio delle funzioni di Procuratore e di Avvocato presso lo stesso o altro Tribunale collegato in ragione dell'Appello.

§ 3. Sono compiti del Notaio:

- a) redigere il verbale di udienza, sotto la moderazione del Giudice, e predisporre gli atti necessari all'attività giudiziaria, garantendo l'osservanza delle formalità previste dalla legge per la validità e la regolarità degli atti stessi;
- b) fare fede pubblica con la propria firma dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile;
- c) curare la notifica degli atti giudiziari secondo le disposizioni di legge e, laddove fosse necessario, su incarico del Giudice, eseguire le notifiche personalmente in qualità di Cursore (cfr. art. 40 nn. 1-2 NRRT);
- d) terminata la causa, su mandato del Cancelliere, sistemare gli Atti giudiziari al fine dell'archiviazione e ove occorra, provvedere a predisporre le copie necessarie da trasmettere al Tribunale di ulteriore istanza, preparando i carteggi necessari.

§ 4. Per i singoli atti processuali o anche per singoli procedimenti, il Vicario Giudiziale o il Giudice istruttore può incaricare Notai sostituti, i quali svolgono le medesime funzioni del Notaio stabile.

§ 5. I Notai possono essere rimossi dal Moderatore (can. 485 e art. 64 DC).

Art. 13

L'Archivista

§ 1. Qualora l'organizzazione del Tribunale lo richieda, svolge il compito di Archivista una persona a ciò incaricata dal Moderatore e dallo stesso può essere rimossa dal suo incarico con le stesse modalità previste per gli addetti della Cancelleria.

§ 2. L'Archivista ha il compito di curare la sistemazione, la fruizione e la conservazione dell'archivio del Tribunale, sotto la direzione del Cancelliere.

Art. 14

L'Addetto amministrativo

§ 1. Il Tribunale ha una propria amministrazione, la cui cura ordinaria è affidata al Vicario Giudiziale (cfr. art. 4, lett. i) j) k), sotto la responsabilità del Moderatore, con collaborazione tecnica dell'Addetto amministrativo.

§ 2. Svolge il compito di Addetto amministrativo una persona a ciò incaricata dal Moderatore, dal quale può essere rimossa a norma del diritto (cfr. can. 192). L'Addetto amministrativo, sotto la direzione del Vicario Giudiziale, svolge le seguenti mansioni:

- a) curare la contabilità del Tribunale e predisporre la documentazione per i pagamenti relativi alla gestione del personale e per le altre spese gestionali;
- b) preparare la bozza della relazione annuale riguardante il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre al Vicario Giudiziale per la stesura definitiva, la cui approvazione è riservata al Moderatore;

- c) custodire tutti i documenti contabili;
- d) svolgere ulteriori mansioni richieste dal Vicario Giudiziale riguardanti l'organizzazione di eventi relativi al Tribunale;
- e) avere cura dei beni strumentali per il buon funzionamento del Tribunale.

§ 3. La dotazione finanziaria annuale del Tribunale viene garantita dai trasferimenti operati dalla CEI e dalle singole Diocesi del TEIE, nonché dai contributi delle parti, secondo le norme e i criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 15

I Patroni Stabili

§ 1. I Patroni Stabili sono nominati dal Moderatore, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati; qualora si tratti di fedeli laici, la prima nomina non può superare i dodici mesi; per gli anni successivi, la durata della nomina dipende dagli accordi contrattuali.

§ 2. I requisiti per l'assunzione del Patrono Stabile sono quelli richiesti per gli Avvocati.

§ 3. Il Patrono Stabile svolge la propria attività di accoglienza e di consulenza in favore delle parti presso la sede del Tribunale, concordando tempi e modalità con il Vicario Giudiziale.

§ 4. Il Patrono Stabile esercita le funzioni sia di Avvocato che di Procuratore.

§ 5. Il Patrono Stabile non può ricevere, neppure indirettamente, alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza né per il patrocinio né per la rappresentanza in giudizio.

§ 6. L'assunzione dell'incarico di Patrono Stabile è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani.

§ 7. Il Patrono Stabile non può assumere la difesa delle stesse parti nelle cause trattate in foro civile e penale dello Stato italiano, fatto salvo il procedimento di delibazione.

Art. 16

I Periti

§ 1. Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, disporre l'inserimento dei Periti in un apposito elenco del Tribunale; tale elenco deve essere suddiviso secondo le specifiche competenze.

§ 2. In vista dell'eventuale inserimento nell'elenco, i candidati Periti sono tenuti:

- a) a presentare un *curriculum* accademico e professionale completo e aggiornato;
- b) ad allegare copia dei titoli di studio e dell'iscrizione all'albo professionale;
- c) a indicare referenze ecclesiastiche;
- d) a sottoporsi, ove il Vicario Giudiziale lo ritenga necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo o da un suo incaricato, eventualmente anche

con la collaborazione di un Perito della medesima disciplina già inserito nell'elenco del Tribunale;

§ 3 Il Perito non iscritto all'Albo del TEIE, al quale fosse chiesto il suo intervento professionale, prima di assumere l'incarico deve adempiere il giuramento previsto dal can. 1454 e dall'art. 35 § 1 della DC.

§ 3. Chi fosse intervenuto in una causa quale Perito privato o avesse svolto perizia extragiudiziale, non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale Perito d'ufficio (cfr. cann. 1576 e 1550 § 2 n. 1).

§ 4. I Periti, per la loro prestazione professionale, vengono remunerati secondo le tariffe della CEI, in seguito ad emissione di regolare fattura, se provvisti di partita IVA, oppure di regolare ricevuta fiscale.

Art. 17

Procedimenti disciplinari per i Giudici, gli Addetti e i Collaboratori del Tribunale

Qualora i Giudici e gli altri Ministri del Tribunale nonché i Patroni stabili e i Periti venissero meno ai propri doveri d'ufficio sono soggetti al procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 75 della *Dignitas Connubii*.

Art. 18

I Patroni di fiducia

§ 1. I Patroni di fiducia sono gli Avvocati che le parti possono scegliere liberamente laddove non intendessero agire e difendersi personalmente (can. 1481 § 1; art. 101 § 1 DC).

§ 2. Il ruolo di Patrono comprende le distinte figure professionali di Procuratore e di Avvocato.

§ 3. Fermo restando il diritto delle Parti di agire e difendersi personalmente, qualora il Vicario Giudiziale, *in limine litis*, ovvero il Presidente di Turno, in ogni fase e grado del procedimento, lo ritenessero necessario, potranno disporre che, una o entrambe le Parti, siano assistite da un Procuratore o da un Avvocato (can. 1481 § 1; artt. 46 § 2 n. 6, 101 § 1 e § 2 DC).

§ 4. Qualora le parti fossero minori di età o non godessero di un sufficiente uso di ragione e il Vicario Giudiziale, *in limine litis*, ovvero il Presidente del Collegio o il Giudice unico, in ogni fase e grado del procedimento, decidessero di costituire un tutore o un curatore, a norma di legge (cann. 1478 e 1479; artt. 46 § 2 n° 5 e 97-100 DC), la nomina del Procuratore o dell'Avvocato si presume sempre necessaria.

§ 5. Qualora il Patrono delle Parti cessi dalla sua funzione in pendenza di giudizio, il processo si sospende, sia nel caso in cui il Patrono fosse stato nominato dalle Parti, sia che

fosse stato ritenuto necessario dal Giudice o dalla legge; ciò fino a quando la Parte non abbia comunicato la propria volontà di agire e difendersi personalmente, ove consentito dal diritto, oppure di nominare altro Patrono, ovvero il Giudice competente non vi abbia provveduto a norma di legge (can. 1519 §§ 1-2 e art. 144 §§ 1-2 DC).

§ 6. Presso il TEIE è istituito un elenco degli Avvocati e Procuratori, la cui disciplina è stabilita da questo Regolamento. Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, disporre il loro inserimento nell'Albo del Tribunale.

§ 7. Possono essere ammessi quali Avvocati coloro che sono maggiorenni e godono di buona fama; inoltre, devono essere cattolici, tranne che il Moderatore non abbia ritenuto diversamente, e devono essere provvisti del dottorato o almeno della licenza in diritto canonico (cfr. can. 1483 del CIC e il n. 2 dell'*Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica* del 29 aprile 2018).

§ 8. Gli Avvocati ammessi devono avere effettivo e comprovato domicilio nel territorio di competenza del TEIE, tranne che siano stati ammessi *ad actum* dal Moderatore.

§ 9. Il patrocinio delle cause trattate davanti al TEIE è riservato agli iscritti nell'elenco e agli Avvocati rotali; gli altri Avvocati e Procuratori iscritti in elenchi di altri tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia possono essere inseriti nell'Albo del TEIE solo in caso di reciprocità.

§ 10. Gli Avvocati iscritti in elenchi di altri Tribunali Ecclesiastici italiani possono assumere il patrocinio solo se approvati, in singoli casi, dal Moderatore del Tribunale, salvo il caso in cui, in appello, la parte chieda l'assistenza del Patrono di fiducia scelto in primo grado.

§ 11. Coloro che hanno conseguito il diploma di Avvocato Rotale non necessitano di alcuna approvazione per patrocinare presso il TEIE, ma il Moderatore del Tribunale può, per grave motivo, vietare loro di esercitare il patrocinio. Contro tale decisione è ammesso ricorso alla Segnatura Apostolica.

§ 12. Al fine di garantire l'autonomia professionale e il sereno svolgimento della potestà giudiziale, l'esercizio del patrocinio di fiducia presso il TEIE, anche da parte degli Avvocati Rotali, è ragione d'incompatibilità con l'assunzione dell'ufficio di Giudice, in ogni sua funzione (cfr. art. 155 § 2 della DC), di Assessore, di Cancelliere e di Notaio stabile, presso lo stesso Tribunale o altro Tribunale ecclesiastico collegato con il TEIE in ragione dell'appello (art. 36 §§ 1-3 DC) o presso i Tribunali della Regione Ecclesiastica Sicilia (cfr. art. 6 RP).

§ 13. Le associazioni private dei Patroni di fiducia possono essere accreditate per la trattazione di questioni d'interesse generale.

§ 14. Il Preside del Collegio giudicante determina la misura degli onorari dovuti dalle parti agli Avvocati, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari, con riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 15. In primo grado di giudizio tale determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalla parte attrice al momento dell'ammissione del libello e dalla parte convenuta al momento della presentazione del mandato; alla conclusione della fase istruttoria, il Patrono potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Preside

del Collegio giudicante, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo.

§ 16. Il Vicario Giudiziale è tenuto ad informare le parti delle somme dovute; in particolare, della determinazione formulata sulla base di un preventivo viene redatto apposito verbale che, se accettato viene sottoscritto dalle Parti interessate, dagli Avvocati, dai Procuratori e dal Vicario Giudiziale, ed è conservato assieme agli atti della causa.

Art. 19

I Procuratori

§ 1. Il Procuratore è la persona che, con mandato legittimo, rappresenta la parte durante il processo. La sua figura viene definita dall'art. 104 § 2 della *Dignitas Connubii*.

§ 2. La costituzione del Procuratore in una causa è facoltativa, ma può diventare obbligatoria per decisione del Giudice o per disposizione di legge.

§ 3. Poiché la funzione di Procuratore consiste nella rappresentanza della Parte durante il processo, è a lui che devono essere fatte le notifiche degli atti giudiziari.

§ 4. Il Procuratore non può produrre atti di rappresentanza che richiedano una procura speciale (cfr. can. 1485).

§ 5. Il Procuratore può essere soltanto uno e può essere sostituito solo dalla Parte o da altro Procuratore che ne ha avuto espressa facoltà dal proprio assistito (cfr. can. 1482 § 1). Per giusta causa possono essere scelti più Procuratori e in questo caso tra loro vigerà il principio della prevenzione (cfr. can. 1482 § 2).

§ 6. Per esercitare la funzione di Procuratore, secondo la legislazione generale, si richiede:

- a. la maggiore età;
- b. la buona fama, che non implica necessariamente la religiosità della persona ma le qualità umane riconosciute dagli altri;
- c. vera e comprovata perizia in diritto canonico anche senza particolari titoli accademici;
- d. il domicilio nel territorio di una delle Diocesi del TEIE

§ 7. Il Procuratore svolge la funzione di rappresentare la parte, e cioè: presenta al Tribunale i libelli, i ricorsi e le altre istanze, riceve le notifiche, produce agli atti la documentazione per la Parte e la tiene al corrente sullo stato della causa.

§ 8. Al Procuratore non è consentito l'espletamento di attività tipiche della difesa tecnica (cfr. art. 104 § 2 DC).

§ 9. Al fine di garantire l'autonomia professionale e il sereno svolgimento della potestà giudiziale, si applica al Procuratore quanto previsto dall'art. 18 § 12 del presente Regolamento.

Art. 20

Procedimenti disciplinari per Avvocati e Procuratori

§ 1. Eventuali reclami delle Parti contro l'operato degli Avvocati e dei Procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, devono essere presentati al Preside del Collegio. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario Giudiziale, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti, da assumere nel contraddittorio e fatto salvo il diritto di difesa.

§ 2. In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489, degli artt. 109-111 DC e dell'art. 7 § 7 delle *Norme* emanate dalla CEI.

Art. 21

Il Giuramento

Tutti gli Operatori del Tribunale, prima di svolgere gli uffici o le funzioni stabilmente loro affidate, sono tenuti a prestare il giuramento *de munere fideliter adimplendo*, secondo le modalità previste dal diritto (cfr. can. 1454 e art. 35 § 1 DC).

Art. 22

Il Segreto d'ufficio

§ 1. Tutti gli operatori del Tribunale sono tenuti al segreto d'ufficio; ne consegue che né i Giudici né gli altri che prestano, a qualunque titolo, la propria opera al Tribunale possono rivelare quanto da loro conosciuto in ragione dell'ufficio (cfr. can. 1455 e art. 73 DC) o violare in qualunque modo e con qualunque mezzo le esigenze di riservatezza (*privacy*).

§ 2. La conservazione dei dati sensibili acquisiti dal Tribunale dovrà avvenire secondo la normativa canonica universale e particolare (cfr. Cei, *Decreto Generale sulle disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e riservatezza* del 24 maggio 2018, prot. n. 389/2018).

§ 3. A tutti è fatto espresso divieto di acquisire e/o conservare per motivi diversi dai doveri d'ufficio, con qualunque mezzo o per qualsiasi motivo, dati sensibili riguardanti l'attività del Tribunale.

§ 4. La violazione del segreto comporta l'applicazione di provvedimenti di natura disciplinare, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico nonché la rifusione dei danni (cfr. can. 1457 e art. 75 DC).

Art. 23

Etica e deontologia del lavoro

§ 1. Tutti coloro che operano presso il TEIE, a qualunque titolo, sono tenuti ad assumere un comportamento coerente con i valori cristiani e la deontologia professionale del proprio ufficio o funzione.

§ 2. La violazione grave, per dolo o colpa, dei doveri deontologici, come previsti dal diritto comune o dal presente Regolamento, comporta l'assunzione di provvedimenti disciplinari, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico.

Titolo III

L'ATTIVITÀ PRELIMINARE AL PROCESSO E NORME AMMINISTRATIVE

Art. 24

Il servizio di consulenza

§ 1. Il Tribunale porta a conoscenza dei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del loro matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, che possono essere accolti per l'indagine pregiudiziale o pastorale presso le strutture parrocchiali e diocesane al fine di conoscere la loro condizione e raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo (artt.1-5 RP).

§ 2. Il Tribunale presta un servizio gratuito di consulenza giuridica preliminare per mezzo del Patrono stabile o di altri esperti designati dal Moderatore.

Art. 25

La richiesta di iniziare una causa

§ 1. Il Vicario Giudiziale, ricevuto il libello, verifica la competenza, a norma del can. 1672, controlla la completezza della documentazione e sollecita eventuali integrazioni.

§ 2. Il Vicario Giudiziale rende partecipi le Parti in causa dell'obbligo morale e giuridico di versare un contributo per sovvenire alle spese processuali, secondo le norme stabilite dalla CEI.

Art. 26

Esenzione, riduzione e rateizzazione del contributo

Per l'esenzione, la riduzione o la rateizzazione del contributo sono stabiliti i seguenti criteri:

- a. la richiesta di esenzione o di riduzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del Parroco o di altro Sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b. la parte che richiede l'esenzione o la riduzione deve dimostrare il proprio reddito effettivo, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione di disoccupazione, l'attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- c. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre l'esenzione dal pagamento del contributo;
- d. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non è prevista l'esenzione, il Vicario Giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione del contributo dovuto;
- e. nel caso in cui la parte interessata ne faccia richiesta scritta e motivata, il Vicario Giudiziale può concedere la rateizzazione del contributo, che deve essere saldato entro la prima sessione istruttoria.

Art. 27

Gratuito patrocinio

§ 1. Ove ricorrano le condizioni richieste per l'esenzione dal contributo, il Vicario Giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito, che potrà essere affidato al Patrono stabile o a un difensore d'ufficio inserito nell'elenco del Tribunale.

§ 2. Il Patrono che assume un incarico di gratuito patrocinio, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per il proprio lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime, può ricevere una gratificazione dal Tribunale, autorizzata dal Moderatore nel rispetto delle direttive dei Vescovi, che non superi il terzo dei minimi di tariffa. È fatto divieto al Patrono d'ufficio di ricevere dalla Parte assistita altri compensi a qualunque titolo.

Art. 28

La richiesta di un Patrono stabile

- § 1. Il Vicario Giudiziale assegna ai fedeli che ne fanno richiesta un Patrono stabile che li assista in giudizio svolgendo le funzioni di Avvocato e Procuratore.
- § 2. Il Patrono stabile è tenuto ad assicurare il servizio di consulenza nelle modalità concordate con il Vicario Giudiziale e ad introdurre le cause, una volta esperita la consulenza, rispettando l'ordine cronologico.
- § 3. Per avvalersi dell'assistenza del Patrono Stabile, la parte interessata deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, il quale decide sull'istanza tenendo conto delle ragioni addotte e della effettiva disponibilità del servizio; se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale, con proprio decreto, assegna il Patrono Stabile alla Parte, la quale, per avvalersene, dovrà sottoscrivere regolare mandato a norma del can. 1484 e il Patrono incaricato l'assisterà durante tutte le fasi del processo.

Art. 29

La richiesta di assistenza dell'Avvocato d'ufficio

- § 1. Gli Avvocati iscritti nell'Elenco del TEIE sono tenuti, a turno, su richiesta del Vicario Giudiziale e a meno di gravi ragioni, la cui valutazione spetta al medesimo Vicario Giudiziale, a prestare gratuitamente il patrocinio alle parti cui è stato assegnato un Patrono d'ufficio.
- § 2. Gli Avvocati che, su richiesta del Vicario Giudiziale, prestano il gratuito patrocinio, possono chiedere al tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime.
- § 3. Gli Avvocati che, su richiesta del Vicario Giudiziale, prestano il semigratuito patrocinio, riceveranno dalla parte, che ne ha fatto istanza, un compenso stabilito nel decreto di nomina.
- § 4. Per avvalersi dell'assistenza di un Avvocato d'ufficio, prima di iniziare la causa, la parte interessata deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, allegando documentazione idonea. Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte e avvalorate dalla documentazione prodotta. Se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale, nel rispetto della turnazione, assegna con decreto il Patrono d'ufficio, scegliendolo tra gli Avvocati iscritti all'Albo; questi, a partire dalla sottoscrizione del mandato assisterà la parte durante tutte le fasi del processo.
- § 5. In corso di causa, se alla Parte che lo richiede viene concesso il gratuito patrocinio, la designazione dell'Avvocato d'ufficio è di competenza del Preside del Collegio o del Giudice unico, su indicazione del Vicario Giudiziale (cfr. can. 1481 § 1 e art. 46 § 2 n. 6 DC). È compito del Presidente del Collegio fare il decreto di nomina e comunicarlo alle Parti e al Difensore del Vincolo (cfr. art. 101 § 4 DC).

Art. 30

Il contributo supplementare facoltativo delle parti per i costi della causa

§ 1. Il Giudice che notifica il decreto esecutivo della sentenza allega una comunicazione che illustri alle parti, che sono state attive nel giudizio, i costi effettivi della causa e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito mediante un versamento volontario sul “*Fondo tribunali per i meno abbienti*” costituito presso la CEI.

§ 2. Il Presidente di turno determina il costo di una causa con equità e prudenza, tenendo conto anche dei costi di funzionamento e di gestione del Tribunale, dei costi del personale e dei costi aggiuntivi propri della causa (trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d’ufficio ed altro).

Art. 31

Ricorsi

Contro il decreto con cui il Vicario Giudiziale rigetta le richieste delle Parti, circa l’esonero, la riduzione o la rateizzazione del contributo, e anche in ordine alla concessione del gratuito patrocinio, dell’assegnazione del Patrono stabile o dell’Avvocato d’ufficio, è possibile fare reclamo al Moderatore nel termine perentorio di giorni quindici dalla notifica del decreto.

Titolo IV

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Art. 32

Il libello

§ 1. Per incardinare la causa presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo è necessario depositare il libello in originale sottoscritto dalla parte attrice o da entrambe le parti, se congiunto, e autenticato dal Parroco o dal Cancelliere, oppure sottoscritto dal Procuratore provvisto di procura speciale, unitamente a due copie in allegato. Il libello non deve contenere cancellazioni o correzioni a penna e deve indicare espressamente i motivi per i quali si chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio, utilizzando, per quanto è possibile, la terminologia del Codice (in italiano oppure in latino). Qualora si

ritenga che ci siano le condizioni previste dal can. 1683 nn. 1 e 2, è possibile presentare la richiesta di processo breve, unitamente alla documentazione che si ritiene utile a tale scopo.

§ 2. Oltre a quanto richiesto dalla normativa comune (cfr. cann. 1504, 1505), è necessario allegare al libello la seguente documentazione:

a) nota di accompagnamento al libello, su formulario predisposto a cura della Cancelleria, contenente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza delle parti (e, qualora fosse necessario, il domicilio o il quasi-domicilio); data e luogo della celebrazione del matrimonio (parrocchia e chiesa, se diversa dalla parrocchia) nonché il Comune e la Diocesi della celebrazione; titolo di competenza del Tribunale, per la cui verifica è indispensabile produrre adeguata documentazione (cfr. can. 102 §§ 1-2 e art. 11 DC) qualora si intenda indicare la competenza ai sensi del can. 1672, nn. 2 e 3;

b) certificato di battesimo delle parti, o almeno della parte attrice;

c) copia conforme dell'atto di matrimonio canonico (non è sufficiente un semplice certificato, occorre la fotocopia del libro dei matrimoni autenticata dal parroco);

d) ricorso per separazione, omologa o sentenza della separazione, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se presenti al momento del libello oppure da presentare successivamente quando si ottengono;

e) modelli di autorizzazione alla trattazione dei dati personali (scaricabili dal sito del Tribunale);

f) punti degli argomenti per l'interrogatorio delle parti e dei testimoni;

g) mandato procuratorio con sottoscrizione autenticata dal Parroco o dal Cancelliere della Curia o del TEIE;

h) elenco dei testimoni indicati dalla parte attrice o da entrambe le parti se il libello è congiunto, completo di indirizzi, fermo restando quanto stabilito dai cann. 1516 e 1552; e art. 117 DC);

i) copia del bonifico bancario relativo al contributo economico per le spese processuali;

l) l'indirizzo di posta elettronica certificata del Patrono per la notificazione degli Atti.

§ 3. Il libello deve essere presentato dall'Avvocato o dal Procuratore oppure direttamente dalla Parte attrice presso la Cancelleria del Tribunale; in caso di libello congiunto può essere presentato da una sola delle parti.

§ 4. La parte convenuta, che si costituisce in giudizio con un Patrono Stabile o con un Patrono di fiducia, è tenuta a versare il contributo obbligatorio di concorso ai costi della causa previsto dalle Norme emanate dalla CEI.

§ 5. Il Vicario Giudiziale, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675).

§ 6. Una volta ammesso il libello, il Vicario Giudiziale deve notificarlo alle Parti e al Difensore del Vincolo, unitamente al decreto di ammissione e citazione in giudizio.

§ 7. Ricevute le osservazioni delle Parti, ove pervengano, il Vicario Giudiziale, a meno che ritenga doversi procedere a norma del can. 1513, determina la formula del dubbio, costituisce il Collegio giudicante e stabilisce se la causa debba essere trattata con rito

ordinario o breve. Contro tale decreto non si dà ricorso, tranne il caso della ricsuzione di un Giudice.

Art. 33

Produzione di documenti e istanze

- § 1. Ogni istanza e documento consegnato al Tribunale:
- a) deve constare di un originale, o copia autentica, salva eccezione stabilita dal Giudice a norma del can. 1543;
 - b) se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Giudice;
 - c) se, per ragioni di celerità, un documento viene anticipato per posta elettronica, l'esibizione deve essere seguita, in tempi brevi, dalla produzione cartacea secondo quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b).
- § 2. I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza, su richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria.
- § 3. Le osservazioni del Promotore di Giustizia e del Difensore del Vincolo nonché le Difese e le istanze di parte devono essere inviate per posta in originale oppure tramite PEC alla Cancelleria del Tribunale.
- § 4. Gli Avvocati di fiducia sono tenuti ad allegare al proprio *Restrictus* la nota spese.

Art. 34

Le notifiche e il deposito degli atti

- § 1. Ogni notifica alle parti va fatta in modo assolutamente sicuro, con i mezzi previsti dal diritto e che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna (can. 1509 e art. 130 DC). Si intendono mezzi idonei per la notifica degli atti:
- a) la spedizione per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) la notifica in mani proprie del destinatario o di persona maggiorenne con cui il destinatario convive deve essere effettuata tramite un Notaio del Tribunale o altra persona idonea, ad esempio il Parroco;
 - c) tramite l'invio di PEC all'Avvocato o al Procuratore, nel caso in cui sia nominato un Procuratore diverso dall'Avvocato, oppure alla parte direttamente qualora questa, ove priva di Avvocato o di Procuratore, ne abbia fatto espressamente richiesta.
- § 2. I termini assegnati al destinatario di una notifica decorrono dal momento del ricevimento della notifica stessa a norma del can. 203, mentre quelli assegnati alle parti per il deposito di un atto si compiono nell'ultimo giorno utile per l'esercizio di un diritto o

lo svolgimento di un'attività, e non in quello di ricezione dell'atto da parte del tribunale (can. 201 § 2).

§ 3. I termini cosiddetti *fatalia legis* comportano la decadenza, e quindi gli atti compiuti oltre la scadenza fissata dalla legge sono irricevibili dalla Cancelleria e, se versati in atti, il deposito è nullo (can. 1465 § 1).

§ 4. I termini giudiziali o convenzionali sono ordinatori, e cioè non comportano automaticamente la decadenza, e possono essere prorogati a norma del can. 1465 § 2; tuttavia, qualora il Giudice avesse provveduto nei termini indicati, l'atto di parte, posto oltre il termine, non produce effetto e non è ammesso ricorso al provvedimento emesso entro i termini ordinatori.

§ 5. Alla Parte assistita dall'Avvocato, sia stabile che di fiducia, e rappresentata dal Procuratore, le citazioni e le notifiche vengono fatte presso i medesimi (cfr. can. 1508 § 3 e art. 131 §§ 1 e 2 DC); il Giudice può stabilire che, in casi specifici, la notifica venga fatta anche al domicilio proprio della Parte, come ad esempio in caso di perenzione (cfr. art. 21 § 3 dello *Schema Regolamento CEI*).

§ 6. La parte che, avvisata dal servizio postale, non cura il ritiro di un atto notificato, viene considerata ugualmente raggiunta dalla notifica ai sensi del can. 1510; parimenti, si considera notificato alla parte l'atto che è stato inviato via PEC per espressa richiesta della stessa.

§ 7. La notifica del libello e del decreto di citazione in giudizio alla parte convenuta deve essere effettuata presso il domicilio o il quasi-domicilio, secondo la documentazione depositata in atti (cfr. art. 11 DC). Qualora la notifica non andasse a buon fine, il Giudice può procedere tramite il parroco competente o il cursore, oppure tramite notifica edittale; in ogni modo, dell'avvenuta notifica deve constare in atti idonea relazione.

§ 8. Alla parte convenuta dichiarata assente dal giudizio vanno notificate, dopo il decreto di assenza, solo nuove eventuali domande giudiziali e la sentenza definitiva (art. 134 §§ 2 e 3 DC).

§ 9. Alla parte che ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa si deve notificare la copia del solo dispositivo della sentenza (art. 258 § 3 DC).

§ 10. Nel caso di irreperibilità della parte convenuta non si procede ad alcuna notifica degli atti; l'irreperibilità deve essere debitamente provata mediante la notifica edittale del decreto di ammissione del libello e di citazione in giudizio delle parti (cann. 1508 e 1509 e art. 134 § 4 DC).

§ 11. Le notifiche effettuate tramite PEC si considerano perfezionate alla data effettiva dell'invio al destinatario, e cioè quella indicata nella "ricevuta di consegna" creata dal *provider* del destinatario. L'avviso di "casella piena" fornito dal *provider* del destinatario ha valore di notifica, poiché è responsabilità del titolare della PEC interessarsi della propria casella di posta elettronica, in base alla dichiarazione fatta al TEIE in riferimento alle modalità di ricezione degli atti giudiziari.

Art. 35

L'istruttoria

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa canonica circa l'istruttoria della causa, si stabiliscono le seguenti norme.

§ 1. Con il termine Giudice, nella fase istruttoria, si intende colui che è incaricato di istruire la causa, e cioè il Preside, il Ponente, l'Uditore o un loro delegato (art. 155 § 2 DC).

§ 2. Coloro ai quali è affidato il compito di istruire una causa devono garantire il corretto e spedito svolgimento dell'istruttoria in ottemperanza ai principi di celerità e di economia processuale, in modo che una causa non si protragga oltre un anno in prima istanza e sei mesi in seconda istanza (cfr. can. 1456 e art. 72).

§ 3. Qualora fosse necessario, il Giudice che istruisce la causa può delegare *ad actum* una persona idonea per l'audizione di una parte o di un teste che, per comprovate ragioni, non possa raggiungere la sede del tribunale (artt. 51 e 161 § 1 DC).

§ 4. Il ricorso contro un decreto non meramente ordinatorio emesso dal Preside, dal Ponente o dall'Uditore deve essere presentato entro dieci giorni all'autore del decreto, il quale, se non ritiene di dover revocare il provvedimento emesso, lo deve sottoporre senza dilazioni al Collegio (art. 221 DC), il quale provvederà a norma degli artt. 222-228 DC.

§ 5. Il ricorso a norma del can. 1527 § 2, contro la non ammissione di una prova, va proposto al Collegio entro dieci giorni dalla decisione di rigetto (art. 158 DC) e va risolto *expeditissime*, cioè senza ulteriori mezzi di impugnazione (can. 1629 n. 5), nelle forme di cui al precedente paragrafo 4.

§ 6. Qualora la causa fosse stata affidata dal Moderatore ad un Giudice unico chierico i ricorsi devono essere risolti *expeditissime* dallo stesso Giudice.

§ 7. Non si ammettono prove sotto segreto se non per gravi motivi da comunicare agli Avvocati delle Parti, e fatto salvo il diritto di difesa (art. 157 § 2 DC).

§ 8. Le Parti non possono assistere alle udienze per l'interrogatorio dell'altra parte, dei testi e dei periti, ma vi possono assistere i loro Avvocati (can. 1678 §§ 1-2; art. 159 § 2 DC).

§ 9. Gli Avvocati delle Parti, il Difensore del Vincolo e il Promotore di Giustizia, ove quest'ultimo intervenga nel giudizio, hanno diritto ad essere presenti alle sessioni istruttorie (cfr. cann. 1582 e 1583) e a prendere visione degli atti giudiziari, anche se non ancora pubblicati (can. 1678 § 1; art. 159 § 1 DC).

§ 10. In atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione o rigetto di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi, ai sensi dei cann. 1554-1555.

§ 11. Nel condurre gli interrogatori, il Giudice deve osservare con particolare accuratezza quanto previsto dal diritto comune e speciale, sia nell'ammettere domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio; in particolare, deve astenersi dal recepire opinioni

espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza nonché gli elementi di riscontro delle loro affermazioni (cann. 1534, 1563-1569; artt. 165-175, 193 e 194 DC).

§ 12. Dal verbale degli interrogatori, o comunque dal fascicolo di causa, deve risultare quali quesiti sono stati ammessi o rigettati, da chi provengono le domande cui viene data risposta, se le risposte medesime sono date spontaneamente ovvero a contestazione del Giudice o a specifica richiesta di parte.

§ 13. Se alle udienze istruttorie partecipano il Difensore del Vincolo, gli Avvocati o il Promotore di Giustizia, essi devono rivolgere le eventuali domande per l'interrogato tramite il Giudice, con un appunto scritto, tranne che il Giudice disponga diversamente.

§ 14. Nella redazione dei quesiti da sottoporre ai Periti occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare quesiti che possano spingerlo ad esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque fuori del campo della sua disciplina.

§ 15. Al termine degli esami giudiziali si deve dare lettura del relativo verbale per poter eventualmente togliere, aggiungere o rettificare qualche parte; delle modifiche effettuate si deve dare atto nel verbale.

§ 16. Ogniqualevolta una Parte avanza un'istanza, il Giudice, prima di pronunciarsi su di essa, deve comunicarla alle altre Parti, assegnando dei termini perché possano controdedurre (cfr. can. 1434).

§ 17. Il Giudice che chiede ad altro Tribunale l'esecuzione di una rogatoria deve allegare alla richiesta il libello, la deposizione delle parti già interrogate, i quesiti specifici da sottoporre agli interrogandi nonché tutta la documentazione che può essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoria.

§ 18. Nel caso in cui si debbano versare in atti testi tradotti da lingue diverse dall'italiano, deve risultare chi ha fatto la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto.

§ 19. Tranne che non sia stabilito diversamente dal diritto, le sessioni istruttorie si devono tenere nella sede centrale del TEIE, nelle sedi istruttorie periferiche o presso i Tribunali diocesani; ogni eccezione dovrà essere disposta dal Giudice che procede ed espressamente autorizzata dal Vicario Giudiziale (cfr. can. 1558; art. 162 DC).

§ 20. Coloro che sono stati già interrogati, possono essere chiamati ad un nuovo esame, ad istanza di parte oppure d'ufficio, se il giudice lo ritiene necessario o utile, purché non vi sia pericolo alcuno di collusione, di corruzione o di inquinamento probatorio (can. 1570; art. 156 DC).

§ 21. Qualora una parte sia legittimamente impedita di partecipare al processo, il Giudice, su istanza di una o entrambe le Parti, può sospendere la causa nel termine massimo di sei mesi, trascorsi i quali, se la parte richiedente non voglia o non possa proseguire, né l'altra parte chieda di procedere fino a sentenza, dichiarare perentoria la causa (cfr. can. 1520).

Art. 36

Sospensione della causa in caso di dubbio sull'inconsumazione

§ 1. Se durante l'istruttoria della causa emergesse il dubbio, assai probabile, della non consumazione del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte o su sollecitazione del Giudice, dopo aver sentito per iscritto entrambe le parti, e su domanda di almeno una di esse, può sospendere la causa di nullità e completare l'istruttoria in vista della dispensa del matrimonio *super rato* (cfr. can. 1678 § 4).

§ 2. Completata l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, lo stesso tribunale trasmetterà gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di uno o di entrambe le parti, alle osservazioni del Difensore del vincolo (cfr. can. 1701), al voto del Tribunale e del Vescovo Moderatore, il quale avrà cura di consultarsi con il Vescovo della parte oratrice, quanto meno circa l'opportunità che la dispensa richiesta sia concessa (cfr. can. 1678 § 4 e art. 153 DC).

Art. 37

La pubblicazione degli atti

§ 1. Il decreto di pubblicazione degli atti è firmato dal Preside (art. 46 § 2 n.18 DC) o dal Ponente (art. 47 § 2 DC), e deve contenere anche il termine assegnato alle parti, ordinariamente non inferiore a trenta giorni, per proporre eventuali nuove richieste istruttorie (can. 1598 § 2; art. 236 DC).

§ 2. Gli atti devono essere consultabili per le parti presso la Sede centrale del Tribunale oppure, su espressa richiesta della parte interessata, presso la sede periferica o un Tribunale più vicino al domicilio della Parte, in modo che esse possano leggerli di persona, sotto l'attenta vigilanza del Cancelliere, che può incaricare a tale compito uno dei Notai del Tribunale.

§ 3. È fatto divieto di consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, alle Parti, né in formato cartaceo né in digitale; gli Avvocati che ne ricevono copia sono gravemente tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, garantendone la sola consultazione presso la propria sede. L'utilizzo in altro Foro, diverso da quello canonico, degli Atti di causa, o di parte degli stessi, comporta sanzioni disciplinari a carico degli Avvocati, qualora risultasse una loro responsabilità nella duplicazione illegittima dei Documenti.

§ 4. Il Preside o il Ponente possono decidere di porre un atto di causa sotto segreto, a norma del can. 1598 § 1, inserendo nel fascicolo di causa un proprio decreto motivato da cui risultino i gravissimi pericoli che hanno condotto a quella decisione (art. 157 § 2 DC).

§ 5. La segretezza di un atto vale per le parti, ma non per i loro Patroni, per il Difensore del Vincolo e per il Promotore di Giustizia, i quali, invece, previo giuramento o promessa di mantenere il segreto, potranno conoscere gli atti segreti a norma degli artt. 230 e 234 della *Dignitas Connubii*, ma non utilizzarli in alcun Foro di giudizio, né

menzionarli nei loro scritti difensivi. Di tali atti segreti non si faccia menzione neppure nella Relazione della sentenza.

Art. 38

I supplementi istruttori

Eventuali supplementi istruttori si ammettono solo nei seguenti casi:

- a) dopo la pubblicazione degli atti, ai sensi del can. 1598 § 2;
- b) dopo la conclusione in causa, nel rispetto dei limiti indicati dal can. 1600;
- c) in appello, nei limiti di cui al can. 1639 § 2 o laddove fosse ritenuto necessario dal Giudice, anche ad istanza di parte;
- d) in ogni grado, a seguito di *dilata ut compleantur acta*, su decisione del Collegio in sede di *Sessio postrema*.

Art. 39

La conclusione in causa, la discussione e la decisione della causa

§ 1. Il decreto di conclusione in causa viene emesso allo scadere del termine della pubblicazione degli atti, a firma del Presidente del Collegio o del Ponente, e deve indicare alle Parti il termine, ordinariamente non inferiori a giorni trenta, per la presentazione delle difese.

§ 2. La conclusione in causa è notificata alle Parti non rappresentate, ai Patroni delle parti, al Difensore del Vincolo e, ove intervenga, al Promotore di Giustizia.

§ 3. Se gli Avvocati trascurano di presentare le difese entro i termini stabiliti, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 245 DC, il Preside o il Giudice unico stabiliscano se si debba fissare la data per la decisione della causa o si debba procedere con l'archiviazione a norma del seguente paragrafo.

§ 4. Se le parti in causa non presentano le difese nei termini prescritti ai sensi dell'art. 245 della DC, spetta al Preside o al Giudice unico decidere se andare a sentenza, oppure dichiarare perenta la causa qualora nessun atto processuale sia stato posto dalle parti per sei mesi senza che si frapponga alcun impedimento. In ogni caso il tribunale non trascuri di avvertire la parte della necessità di agire, prima di dichiarare l'intervenuta perenzione (cfr. can. 1520; art. 146 DC).

§ 5. Le Osservazione del Difensore del Vincolo devono essere acquisite prima che si pronunci la sentenza (cfr. art. 245 § 2 DC). Qualora non avesse nulla da osservare a favore della validità del matrimonio, il Difensore del Vincolo può limitarsi a dichiararlo per iscritto, rimettendosi alla giustizia del tribunale (cfr. art. 134 § 2 DC). Tale dichiarazione si considera equivalente alle *Animadversiones*. In ogni caso, le Osservazione del Difensore del Vincolo non sono richieste *ad validitatem* per la pronuncia della sentenza (can. 1432 e art. 56 § 5 DC).

§ 6. Se il Difensore del Vincolo o il Promotore di Giustizia non depositano le *Animadversiones* entro il termine stabilito, si provvede immediatamente a comunicare loro una proroga del termine di cinque giorni, ammonendoli formalmente. Scaduto inutilmente il secondo termine, il Vicario Giudiziale, con decreto motivato, provvederà alla sostituzione dei soggetti inadempienti (cfr. art. 53 § 2 DC).

§ 7. Lo scambio degli scritti difensivi tra gli intervenuti nel dibattimento avviene a cura della Cancelleria, dopo aver ricevuto le osservazioni del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia, se interviene in giudizio (cfr. can. 1606 e art. 245 § 2 DC).

§ 8. Trascorso il termine per le repliche, il Cancelliere, oppure il Notaio di causa, consegna il fascicolo ai Giudici, e viene fissata la data per la decisione della causa, secondo il calendario stabilito dal Tribunale.

Art. 40

La sentenza e le impugnazioni

§ 1. La *sessio postrema* per le cause affidate al Giudice Collegiale si tiene ordinariamente presso la sede centrale del Tribunale, secondo apposito calendario, tranne che, per una causa peculiare, il Vicario Giudiziale non disponga altrimenti (can. 1609 § 1).

§ 2. Nelle date destinate alle sessioni decisorie non possono essere stabilite udienze di trattazione per altre cause; alla discussione *ad ferendam sententiam* devono essere personalmente presenti i membri del Collegio. Durante la sessione di decisione non è consentito l'accesso al Tribunale né agli Avvocati né alle Parti né ai Difensori del Vincolo né al Promotore di Giustizia.

§ 3. La sentenza, oppure ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva, deve essere motivata in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio veramente consoni ad un pronunciamento giudiziale. La redazione della sentenza dovrà rispettare i criteri di cui ai cann. 1610 § 2, 1611 e 1612, e deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui fu decisa (art. 249 § 5 DC) ad eccezione di quanto previsto dal can. 1610 § 3.

§ 4. La parte dispositiva della sentenza verrà comunicata alle Parti a cura della Cancelleria, fermo restando che la decisione giudiziale non avrà alcun valore, anche in ordine alle impugnazioni, prima della pubblicazione (can. 1614).

§ 5. Nel decreto di pubblicazione della sentenza devono inoltre essere indicati obbligatoriamente i termini e le modalità di impugnazione (cfr. art. 257 § 2).

§ 6. In caso di impugnazione, gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale ordinario di Appello o al Tribunale della Rota Romana.

Art. 41

La procedura di appello presso il TEIE

§ 1. Interposto l'appello al Tribunale *a quo*, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notifica della sentenza (cfr. can. 1630 § 1 e art. 281 § 1 DC), questo lo deve trasmettere al TEIE, nella qualità di Tribunale di appello (can. 1634 § 3), unitamente ad un esemplare cartaceo in copia conforme degli atti giudiziari di primo grado (cfr. can. 1474 § 1 e art. 90 § 1 DC).

§ 2. L'appello deve essere proseguito avanti al Giudice *ad quem* entro il termine perentorio di un mese, a meno che il Tribunale *a quo* non abbia concesso un termine più lungo (can. 1633; art. 284 § 1 DC). L'atto di prosecuzione deve contenere la richiesta di riforma della sentenza nonché i motivi di appello e deve allegare una copia della sentenza impugnata (can. 1634 § 1 e art. 284 § 1); nel caso in cui si proponga querela di nullità insieme all'Appello, nell'atto di prosecuzione si dovranno esporre anche i motivi per i quali si ritiene nulla la sentenza.

§ 3. Qualora l'appellante avesse inviato l'atto di prosecuzione al Tribunale *a quo*, sarà cura di quest'ultimo, d'ufficio o ad istanza della parte interessata, trasmetterlo al Tribunale *ad quod* (cfr. art. 284 § 2).

§ 4. Ricevuti gli atti di primo grado, il Vicario Giudiziale costituisca il Tribunale collegiale, il quale dovrà procedere a norma dei paragrafi seguenti.

§ 5. Decorsi i termini per la prosecuzione dell'appello, qualora la parte appellante abbia ommesso di proseguire le impugnazioni a norma dei cann. 1633 e 1635, l'appello si considererà abbandonato, e sarà dichiarato tale con decreto del Tribunale di Appello.

§ 6. Nei casi di sentenza affermativa di primo grado, il Presidente del Collegio invia alla parte appellata, al Difensore del Vincolo e, ove necessario per legge, al Promotore di Giustizia, l'atto di prosecuzione con i motivi di appello, dando a tutti la possibilità di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dal Giudice. Trascorso tale termine, il Tribunale, qualora l'appello si dimostri manifestamente dilatorio, confermi la sentenza di prima istanza con decreto collegiale, oppure ammetta la causa all'ordinario esame di secondo grado (cfr. can. 1680 § 2).

§ 7. Nel caso di appello di sentenza negativa di primo grado, il Presidente del Collegio, con proprio decreto, se ammette l'appello, in ossequio al can. 1629, nomini il Ponente e invii i motivi di appello alle parti, al Difensore del vincolo e, ove occorra, al Promotore di Giustizia, dando termini a tutti per proporre osservazioni ed eccezioni.

§ 8. Qualora sia stata proposta querela di nullità insieme all'appello, questa verrà esaminata in via preliminare insieme all'ammissione dell'appello a norma del can. 1680 § 2.

§ 9. Nel caso in cui venga accolta la querela di nullità e dichiarata nulla la sentenza di primo grado, gli atti verranno rinviati al tribunale *a quo* perché si pronunci con altro Giudicante.

§ 10. Qualora l'appello venga ammesso, si proceda come in prima istanza con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 3).

§ 11. Se viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il Presidente di turno o il Ponente lo possono ammettere come se fosse in prima istanza, a norma del can. 1680 § 4. In conformità al can. 1679 l'eventuale sentenza affermativa rispetto al nuovo capo di nullità, fatto salvo il diritto di appello, non necessita di una conferma in ulteriore grado di giudizio.

§ 12. Nel caso di querela di nullità o di appello, giudicare il nuovo capo di nullità in seconda o ulteriore istanza è riservato *ad validitatem* al tribunale di terzo o ulteriore grado di giudizio a norma degli artt. 27 § 2 e 268 § 2 DC.

§ 13. L'ammissione di nuove prove è consentita a norma dell'art. 38 c), solo dopo che è stato concordato il dubbio; nello stesso decreto viene indicato pure il termine per chiedere nuove prove a norma del can. 1600. Contro tale decreto è ammesso ricorso al Collegio.

§ 14. Qualora non siano state ammesse nuove prove in appello, il Presidente di turno o il Ponente, con proprio decreto, fissino i termini per la presentazione delle difese di parte e si rimetta la causa al Collegio per la decisione (cfr. can. 1640 e art. 267 § 2 DC).

Art. 42

Il Processus brevior

Le cause di nullità del matrimonio che devono essere giudicate mediante *Processus brevior* vengono trattate secondo quanto previsto dai cann. 1683-1687 e dagli artt. 14-20 delle Norme Procedurali del "Motu proprio" *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Titolo V

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO

Art. 43

L'esecuzione della sentenza

§ 1. La sentenza *pro nullitate* non può essere resa esecutiva senza che il Giudice abbia emesso il decreto esecutorio, che deve essere ordinariamente apposto in calce alla sentenza stessa (cfr. cann. 1651 e 1682 § 1).

§ 2. Divenuta esecutiva, il Vicario Giudiziale deve notificare la sentenza all'Ordinario del luogo in cui il matrimonio fu celebrato, per gli adempimenti di legge (can. 1682 § 2).

Art. 44

Il divieto di passare a nuove nozze

§ 1. Nella sentenza definitiva il Tribunale, a norma del can. 1682 § 1, può apporre il divieto di passare a nuove nozze, per una o per entrambe le parti, *inconsulto Ordinario* oppure *inconsulto Tribunali*, se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio (cfr. art. 250 n. 3 e art. 251 DC).

§ 2. La rimozione del divieto *inconsulto Ordinario* spetta all'Ordinario del luogo in cui la parte, alla quale il divieto è stato apposto, ha il domicilio (v. la risposta del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* del 28 marzo 2012).

§ 3. La rimozione del divieto *inconsulto Tribunali* spetta all'Ordinario del luogo del domicilio della parte interessata, previa consultazione del Tribunale che ha emesso il divieto.

§ 4. L'Ordinario del luogo che riceve la domanda per la rimozione del divieto *inconsulto Tribunali* la trasmette al Vicario Giudiziale del TEIE, il quale, personalmente o tramite altro Giudice da lui incaricato, rende nota la consulenza peritale presente in atti, nei casi previsti dai cann. 1084 e 1095 (cfr. artt. 250 n. 3 e 251 §§ 1-3 DC), unitamente a un "parere" che trasmetterà all'Ordinario del luogo, il quale provvederà con Decreto in merito alla richiesta di rimozione del *vetitum* (v. la risposta del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* del 28 marzo 2012). Se necessario, l'Ordinario potrà richiedere una nuova perizia prima di emettere il Decreto.

Art. 45

L'assistenza alle parti per la delibazione della sentenza canonica

§ 1. Il TEIE, nel caso in cui risultasse essere l'ultimo Tribunale che ha trattato la causa in prima o seconda istanza, su domanda della parte interessata, provvede a inoltrare al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la richiesta e gli altri documenti previsti al fine di ottenere il decreto di esecutività necessario per la delibazione della sentenza ecclesiastica presso la Corte d'Appello competente (art. 8, n. 2 dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* del 18 febbraio 1984).

§ 2. Tale decreto deve essere notificato alla parte che lo ha richiesto.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Retribuzione e remunerazione del Personale

§ 1. Il personale dipendente laico è retribuito in base al contratto di lavoro previsto per i Tribunali Ecclesiastici (cfr. cann. 231 § 2, 1286 e 1290).

§ 2. Il personale ecclesiastico è remunerato secondo le norme della Conferenza Episcopale Italiana in materia di sostentamento del Clero (cfr. can. 281).

Art. 47

Norme complementari

Le Norme emanate dalla CEI il 7 giugno 2018 ed entrate in vigore l'11 giugno 2018 circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità matrimoniale e le norme del Regolamento Amministrativo del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo, in vigore dal 18 luglio 2022, costituiscono parte integrante di questo Regolamento.

Art. 48

Rinvio normativo supplementare

Qualora mancasse una specifica previsione di legge e fosse necessario dirimere il caso, si applicherà il disposto del can. 19, con particolare riguardo alla giurisprudenza e alla prassi del Tribunale della Rota Romana.